



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 30-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX-ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E.S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| PIERGENTILI LUCA | P | DEL GIUDICE PAOLO MARIA | P |
| CEREGIOLI FRANCO | P | GENTILI LUCIA | P |
| INNAMORATI STEFANIA | P | PIERGENTILI GIACOMINO | A |
| PAPI MARISA | P | FANTEGROSSI FABIO | P |
| CENSORI STEFANO | P | ELEUTERI GIORGIO | P |
| PESCI FLORIANA | P | ROCCI FABIO | P |
| DELL'AGNOLO ERMANNO | A | | |

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor PIERGENTILI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal VICE-SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa MARINOZZI ANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PAPI MARISA
CENSORI STEFANO
ROCCI FABIO

ART.49 COMMA 1^ D.LGS 18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI

Nel corso della presentazione della proposta da parte del Vice-Sindaco entra il Consigliere Piergentili Giacomino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, "Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, <c.d. decreto correttivo>;

VISTO l'articolo 4, 1^a comma, del richiamato d.lgs. 175/2016, per il quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO il successivo articolo 20 del d.lgs. 175/2016, dal titolo "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", per il quale:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma,

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;

- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

PRECISATO che relativamente alla Società Terzo Millennio srl occorre specificare che la scelta di cedere la partecipazione societaria del Comune di Sarnano non sia affatto una necessità obbligatoriamente imposta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), non trattandosi di partecipazione c.d. "vietata", bensì assolutamente discrezionale da parte dell'Ente;

DIFATTI la STM srl rientra a pieno titolo tra le società di "*produzione di un servizio di interesse generale*", di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, per le quali le amministrazioni pubbliche possono, comunque, acquisire o mantenere partecipazioni, sull'ulteriore presupposto (rinvenibile nel caso di specie) che la STM srl non ricada in alcuna delle fattispecie descritte dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

QUINDI, per la presente fattispecie, la scelta di cedere la partecipazione societaria *de quo*, operata dall'Amministrazione Comunale con le relative deliberazioni consiliari per gli anni 2017-2018-2019 in sede di revisione straordinaria ed ordinaria delle partecipazioni, si risolve in una scelta non necessitata dal TUSP (posto che non siamo di fronte ad una partecipazione "vietata"), bensì discrezionale dell'Ente, operata nella attuale convinzione che con la privatizzazione i servizi offerti dalla società potessero essere ulteriormente implementati e migliorati, con ulteriori investimenti che il socio pubblico non potrebbe effettuare;

TENUTO CONTO, inoltre, che la storica sede operativa della società STM srl è stata gravemente lesionata e resa inagibile dagli eventi sismici del 2016; ed a seguito di tale situazione, la stessa ha successivamente provveduto, con i fondi sisma messi a disposizione dallo Stato, ad acquistare e delocalizzare l'attività termale in un nuovo rilevante complesso immobiliare, la cui procedura di delocalizzazione, articolata e complessa, risulta ancora non conclusa;

ALLA LUCE di ciò, restando subordinata la cessione delle quote, al completamento dell'iter di delocalizzazione (elemento fondamentale per dare la giusta continuità all'attività aziendale) non sussistono ad oggi le condizioni necessarie per il nuovo avvio dell'iter di privatizzazione finalizzato alla messa sul mercato della partecipazione societaria del Comune di Sarnano;

PRESO ATTO che il Revisore dei conti, nel documento allegato, ha espresso parere contrario alla proposta formulata dal Responsabile del servizio, ove si prevedeva temporaneamente fino al termine della procedura di delocalizzazione il "*mantenimento*" delle quote della Società Terzo Millennio srl;

PRECISATO, per tutto quanto sopra esposto, che la volontà dell'Ente non è quella di mantenere le quote societarie, ma semplicemente di rinviare la loro cessione al compimento del procedimento di delocalizzazione della società, e ciò in linea con quanto già deciso in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (atto CC n. 11/2017), confermato negli anni 2018 e 2019, e con quanto rilevato dal Revisore nel proprio parere reso;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P. per il quale: "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute **alla data del 31 dicembre 2019**, effettuata come risulta nell'elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge il mantenimento di numero quattro partecipazioni detenute dal Comune e la dismissione di numero una partecipazione;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. li 7, comma 1 e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, cod. civ.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.09.2017 avente per oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex-art. 24 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute. provvedimenti."*;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2018 avente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e.s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare"*;

VISTA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.11.2019 avente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e.s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare"*;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

Discussione:

*Uditi gli interventi dei Consiglieri resi nel seguente ordine: **Piergentili G.** (nel corso dell'intervento chiede di allegare alcuni documenti alla delibera), **Ceregioli, Piergentili G., Ceregioli** che non vengono trascritti nel presente verbale, in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del*

Comune all'indirizzo: <https://www.comune.sarnano.mc.it/comunicazioni-cms/consiglio-comunale-del-30-dicembre-2020/>

(Art. 66bis del Regolamento del Consiglio Comunale).

Si procede alla votazione, espressa per alzata di mano che ha prodotto il seguente risultato:

Dichiarazioni di voto: Consiglieri **Piergentili G., Ceregioli**, contenute nella registrazione audio.

| | | | |
|----------------------|----|----|--|
| Consiglieri presenti | n. | 12 | |
| Consiglieri votanti | n. | 12 | |
| Consiglieri astenuti | n. | 0 | |
| Voti favorevoli | n. | 8 | |
| Voti contrari | n. | 4 | Piergentili G., Eleuteri, Fantegrossi, Rocci |

DELIBERA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20, del Decreto Legislativo 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2019**, accertandole come da "Allegato A" alla presente deliberazione, **con le motivazioni ivi esposte**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come dalla seguente indicazione sintetica:
 - Società Sarnano Terzo Millennio s.r.l con una quota del 87,29% - **cessione, al compimento del procedimento di delocalizzazione**;
 - Società Cosmari s.r.l. con una quota del 1,19% - **mantenimento**;
 - Società Task s.r.l. con una quota del 0,02% - **mantenimento**;
 - Società Sibillini s.r.l. con una quota del 1,65% - **cessione - in atto procedimento di liquidazione**;
 - Società Tennacola S.p.A. con una quota del 2,63% - **mantenimento**;
3. DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune in esito alla revisione straordinaria cui alla deliberazione consiliare n. 11 del 28.09.2017;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle Società partecipate;
5. DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, secondo le modalità indicate dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del Decreto correttivo;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento;

Con l'esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato:

| | | | |
|----------------------|----|----|--|
| Consiglieri presenti | n. | 12 | |
| Consiglieri votanti | n. | 12 | |
| Consiglieri astenuti | n. | 0 | |

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

| | | | |
|-----------------|----|---|--|
| Voti favorevoli | n. | 8 | |
| Voti contrari | n. | 4 | Piergentili G., Eleuteri, Fantegrossi, Rocci |

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ricognizione ordinaria delle Società partecipate al 31.12.2019 (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Parte I – Introduzione generale

1. Premessa

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 40 del d.lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del d.lgs. 175/2016.

Tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla suddetta Struttura.

2. Esclusioni

Non fanno parte della rilevazione i Consorzi, poiché hanno connotazione giuridica diversa dalle Società, nella definizione di esse data dall’articolo 2247 del Codice civile. Il Consorzio è privo degli elementi caratteristici delle Società; non esercita attività di impresa diretta alla distribuzione di utili fra i Soci.

Parte II – Le Partecipazioni dell’Ente

Le partecipazioni societarie

Il Comune detiene seguenti partecipazioni:

| Codice fiscale società partecipata | Ragione sociale / denominazione | Anno Costituzione | Forma Giuridica | Stato | Localizzazione Geografica | Indirizzo | Quota % |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 80010900431 | COSMARI S.R.L. | 1995 | Società a responsabilità limitata | IT | Tolentino (MC) 62029 | Località Piane di Chienti | 1,19 |
| 01221300435 | SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L. | 1995 | Società a responsabilità limitata | IT | Sarnano (MC) 62028 | Via Giacomo Leopardi, 1 | 87,29 |
| 01444540437 | SIBILLINI S.R.L. | 2001 | Società a responsabilità limitata | IT | Camerino (MC) 62032 | Via Le Mosse, 19 | 1,65 |
| 03796980963 | TASK SRL | 2003 | Società a responsabilità limitata | IT | Macerata 62100 | Via Velluti 41 - Piediripa | 0,02 |
| 00157980442 | TENNACOLA S.P.A. | 1993 | Società per azioni | IT | Sant'Elpidio a Mare (FM) 63811 | Via Prati, 20 | 2,63 |

La descrizione analitica delle partecipazioni del Comune è descritta nella successiva Parte III.

Parte III – Piano operativo di razionalizzazione

TASK S.r.l.

Codice fiscale 01369040439

Denominazione T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE S.R.L.

Anno di Costituzione 1999

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata **IN HOUSE: SI**

Sede legale Stato Italia **Provincia** MACERATA **Comune** Macerata (MC) **CAP** 62100

Indirizzo VIA VELLUTI, 41

Settore PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|--|------------|
| 2019 | 166.392,00 |
| 2018 | 390,00 |
| 2017 | 121,00 |
| 2016 | 177,00 |
| 2015 | 139,00 |
| 2014 | 680,00 |
| 2013 | 102,00 |
| Numero medio dipendenti | 11,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| Numero componenti organo di controllo | 1 |

La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e di servizi nel settore informatico e telematico, e ogni attività connessa a questi servizi, prevista nei piani e nei progetti approvati
DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti. La Società è partecipata esclusivamente da Enti pubblici (Provincia di Macerata, Università degli Studi di Camerino, Comuni appartenenti alla Provincia di Macerata, Unioni Montane del territorio provinciale), con quote variabili. La quota della partecipazione detenuta dal Comune di Sarnano è dello 0,02 per cento (1 quota del valore nominale di € 10,00), e la durata della Società è prevista fino al 31.12.2050.

La Task S.r.l., con lettera del 12.3.2015, ha comunicato di essere diretta da un Amministratore Unico, e di non avere Collegio Sindacale. In sede di nomina (13.06.2013) dell'attuale Organo amministrativo è stata deliberata la riduzione del 30 per cento dei compensi.

In osservanza alle disposizioni normative in materia, il Comune ritiene necessario mantenere la quota simbolica di partecipazione, la quale consente di avere servizi informatici di rilievo fondamentale, quali la posta elettronica, la gestione, la progettazione, la promozione e lo sviluppo della rete telematica ed il supporto tecnico e professionale di personale qualificato, sempre più necessario vista la crescente importanza dell'informatica nella Pubblica Amministrazione.

COSMARI S.r.l.

Codice fiscale 80010900431

Denominazione COSMARI SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Anno di Costituzione 1995

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

IN HOUSE: SI

Sede legale Stato Italia

Provincia MACERATA **Comune** Tolentino (MC) **CAP** 62029

Indirizzo LOCALITA' PIANE DI CHIENZI

Settore ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|--|--------------|
| 2019 | - 223.610,00 |
| 2018 | 183.120,00 |
| 2017 | 24.432,00 |
| 2016 | 1.937,00 |
| 2015 | 29.140,00 |
| 2014 | 27.765,00 |
| 2013 | 12.085,00 |
| Numero medio dipendenti | 501 |
| Numero amministratori | 5 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |

Dopo la trasformazione avvenuta lo scorso anno, il COSMARI ha assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità limitata. La Società esercita la sua attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, a favore degli Enti pubblici che la controllano.

Ha per scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata. In

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

particolare la Società svolge attività con finalità pubbliche, strettamente connesse al perseguimento degli interessi delle comunità amministrative dai Soci, legate all'organizzazione, realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

L'adesione alla nuova forma societaria è stata decisa con deliberazione del Consiglio comunale adottata nel corso del 2014 (deliberazione n. 48 del 27.11.2014), con la quale sono stati approvati gli atti di trasformazione da Consorzio in Società a Responsabilità limitata. Il Comune mantiene invariata la quota dello 1,19 per cento del Capitale sociale. L'Ente non ha spese di funzionamento degli Organi societari. Il Cosmari è a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, ed opera nell'Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. 3 della Provincia di Macerata.

La partecipazione del Comune va certamente mantenuta in quanto solo attraverso un'ampia gestione pubblica associata, che opera in ambito provinciale, sono garantiti efficienti e economici servizi che, diversamente, non sarebbero assicurati in regime di gestione in economia o con affidamento diretto a terzi.

Tennacola S.p.A.

Codice fiscale 00157980442

Denominazione TENNACOLA S.p.A.

Anno di Costituzione 1993

Forma Giuridica Società per azioni

IN HOUSE: SI

Sede legale Stato Italia **Provincia** FERMO **Comune** Sant'Elpidio a Mare **CAP** 63811

Indirizzo Via Prati, 20

Settore RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA , SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|--|--------------|
| 2019 | 1.489.065,00 |
| 2018 | 1.407.478,00 |
| 2017 | 1.388.522,00 |
| 2016 | 1.034.455,00 |
| 2015 | 1.370.143,90 |
| 2014 | 732.403,43 |
| 2013 | 622.501,18 |
| Numero medio dipendenti | 80,00 |
| Numero amministratori | 5 |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |

La società svolge attività di gestione del servizio idrico integrato, all'interno dell'ATO 4 Centro sud che ha individuato la medesima società come unica società operativa nel territorio dell'ambito. La partecipazione deve intendersi indispensabile, necessaria ed utile per il perseguimento del fine istituzionale dell'Ente in quanto permette al Comune di garantire il

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua, sia per uso civile, sia per uso industriale.

In ragione della minima quota partecipativa posseduta, esula dal presente piano ogni decisione in merito alla razionalizzazione mediante soppressione o fusione.

Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per il legittimo mantenimento della partecipazione.

Sibillini srl

Codice fiscale 01444540437

Denominazione SIBILLINI SRL

Anno di Costituzione 2001

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

IN HOUSE: SI

Sede legale Stato Italia

Provincia MACERATA

Comune CAMERINO

CAP 62032

Indirizzo Via Le Mosse, 19

Settore Impianti scioviari

La società Sibillini S.r.l., avente sede legale in Camerino (MC), Via Le Mosse, n. 19, P.I. 01444540437, è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata per una quota quasi totalitaria dai Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Sarnano, Bolognola ed Acquacanina. La quota di partecipazione del Comune di Sarnano è dell'1,65%.

La società ha iniziato la sua attività in data 08.12.2001, ed ha un capitale sociale di euro 30.300,00, deliberato, sottoscritto e versato.

La società ha come oggetto sociale:

- la costruzione, manutenzione, gestione ed erogazione di servizi per l'esercizio di funivie e sciovie, impianti di risalita in genere per stazioni sciistiche, impianti di trasporto fissi in genere, impianti di innevamento artificiale, attività di manutenzione e noleggio di attrezzature ed equipaggiamento da sci e montagna; la promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
- l'esecuzione di lavori di manutenzione e gestione del territorio montano;
- conduzione e gestione di centri visite e centri faunistici.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e 2 consiglieri.

La società eroga servizi nell'ambito di quelli previsti dall'oggetto sociale, e nel rispetto delle relative norme di riferimento, a favore degli enti partecipanti.

Si soggiunge, tuttavia, che il Comune di Sarnano da moltissimi anni non fa ricorso ai servizi erogati da detta società e, pertanto, si può esprimere come linea di indirizzo la volontà di cedere la propria quota di partecipazione a tale società, seppur essa sia di valore irrilevante (1,65%).

Si fa presente, altresì, che la società è inattiva da oltre dieci anni ed il Comune di Ussita (ente capofila) ha iniziato la procedura di liquidazione della stessa.

Sarnano Terzo Millennio s.r.l.

Codice fiscale 01221300435

Denominazione Sarnano Terzo Millennio s.r.l. **Anno di Costituzione** 1995

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata **IN HOUSE: SI**
Sede legale Stato Italia **Provincia** MACERATA **Comune** SARNANO **CAP** 62028
Indirizzo Via Giacomo Leopardi, 1
Settore Stabilimento termale

La Società Sarnano Terzo Millennio s.r.l., avente sede legale in Sarnano, Via G. Leopardi, n. 1, CF/P.I. 01221300435, è una società a capitale misto pubblico-privato. La quota di partecipazione del Comune di Sarnano è pari al 87,29%.

La Società, costituita il 21 febbraio 1995, ha come oggetto sociale:

- a) lo sfruttamento, studio e coltivazione delle acque minerali termali;
- b) l'esercizio di stabilimenti di estrazione ed imbottigliamento di acque minerali, compresa la distribuzione in Italia e all'estero delle acque minerali.

Attualmente è in funzione il solo ramo relativo allo sfruttamento delle acque termali, per il quale la società è concessionaria nel territorio del Comune di Sarnano, generando un consistente indotto particolarmente importante per il territorio, stante la sua consolidata vocazione turistica.

Il Consiglio Comunale si è espresso in più occasioni circa la necessità di una privatizzazione di detta società, con via preferenziale individuata nella cessione dell'intera partecipazione societaria del Comune di Sarnano nella società Sarnano Terzo Millennio, cessione da calcolare al corrispettivo corrispondente al controvalore della partecipazione calcolata sul capitale sociale della società.

A seguito di tale volontà espressa dall'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, si è provveduto anni or sono a n. 2 esperimenti di gara ad evidenza pubblica per la cessione totalitaria di tali quote, esperimenti che, purtroppo, hanno avuto esito infruttuoso.

Successivamente, a seguito dell'emergenza sisma 2016 – tuttora in atto – non si è più potuto procedere all'emissione di ulteriori bandi per la privatizzazione della società per le motivazioni di seguito indicate.

Va preliminarmente osservato come, ai sensi della vigente normativa in materia (Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), il Consiglio Comunale anche dopo il sisma abbia espresso la propria determinazione di cedere la partecipazione societaria in STM srl con delibera consiliare n. 11 del 28.09.2017, volontà ribadita con delibera consiliare n. 53 del 20.12.2018 e con delibera consiliare n. 49 del 28.11.2019 in sede di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i..

Occorre tuttavia evidenziare che la storica sede operativa della società STM srl (ubicata in Viale Silvestro Baglioni) è stata gravemente lesionata e resa inagibile dagli eventi sismici del 2016; a seguito di tale situazione, la STM srl ha successivamente provveduto, con i fondi sisma messi a disposizione dallo Stato, ad acquistare e delocalizzare l'attività termale in un nuovo rilevante complesso immobiliare sito a Sarnano, in Via Alcide de Gasperi n. 28.

Tale lunga, articolata e complessa procedura di delocalizzazione definitiva, mentre si è conclusa per quanto concerne la parte di competenza del Comune di Sarnano con

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 30-12-2020 COMUNE DI SARNANO

l'acquisizione obbligatoria al patrimonio dell'Ente dell'ex-area termale sita in Viale Baglioni (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.06.2020, non si è ancora definitivamente conclusa per quanto concerne la STM srl.

Alla luce di tale situazione, se la definizione di quanto di competenza dell'Ente nell'ambito della procedura di delocalizzazione era condizione necessaria per il nuovo avvio dell'iter di privatizzazione, essa non è ancora da sola sufficiente alla luce del fatto che la procedura medesima non si è comunque ultimata. Appare infatti di assoluta evidenza che, prima di procedere alla eventuale cessione della partecipazione societaria del Comune in STM srl, quest'ultima abbia prima definitivamente completato la delocalizzazione. La motivazione di tale evidenza risiede nel fatto che, con la delocalizzazione definitiva, tutte le attività svolte dalla STM srl sono state spostate in altra sede, ivi implementandone anche di nuove (quella ricettiva) e potenziandone fortemente altre (quella dell'area benessere, invece marginale nella sede originaria). Alla luce di tale situazione, la messa sul mercato della partecipazione societaria del Comune di Sarnano non può prescindere dal completamento dell'iter di delocalizzazione, elemento fondamentale per dare la giusta continuità all'attività aziendale.

Ad ogni buon conto, il Comune di Sarnano, anticipando i tempi rispetto alla conclusione dell'iter di delocalizzazione di propria competenza, già a novembre 2019 era in possesso della relazione di stima del valore d'azienda della suddetta società partecipata, necessaria per la futura procedura di cessione della proprie quote. Peraltro, anche il bando di cessione è stato oggetto di sostanziale predisposizione, mancando tuttora solo da definire con UBI Banca alcuni aspetti relativi alle concrete modalità con cui l'acquirente della partecipazione comunale dovrà necessariamente assumersi l'onere della garanzia fideiussoria in favore di STM srl sul mutuo originario di Lit. 4.000.000.000 contratto dalla stessa il 29.07.1999, successivamente frazionato, oggi gravante sul Comune di Sarnano.

Tutto ciò premesso, va, comunque, considerato il fatto che la scelta di cedere la partecipazione societaria del Comune di Sarnano in STM srl non sia affatto una necessità obbligatoriamente imposta dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), non trattandosi di partecipazione c.d. "vietata", bensì assolutamente discrezionale da parte dell'Ente.

Difatti la STM srl rientra a pieno titolo tra le società di "*produzione di un servizio di interesse generale*", di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, per le quali le amministrazioni pubbliche possono, comunque, acquisire o mantenere partecipazioni, sull'ulteriore presupposto (rinvenibile nel caso di specie) che la STM srl non ricada in alcuna delle fattispecie descritte dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Come è noto, vi è la sostanziale corrispondenza tra nozione di servizio pubblico di rilevanza economica presente nell'ordinamento interno e quella di servizio di interesse generale introdotta dapprima in sede comunitaria. Ciò posto, la giurisprudenza ritiene che il servizio pubblico di rilevanza economica consista in un servizio rivolto all'utenza, capace di soddisfare interessi generali, del quale i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 gennaio 2014, n. 7).

La gestione delle acque termali, dei servizi termali e degli spazi allo scopo necessari (attività tutte espletate per espressa previsione statutaria dalla STM srl) rappresentano attività di produzione e fornitura di beni e servizi rivolta a realizzare fini sociali e sanitari, oltre a

promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche ai sensi dell'art. 112 del TUEL.

Tali attività, ognuna nel proprio specifico e collegate tra loro, costituiscono una caratteristica identitaria del Comune di Sarnano e peculiare per il sistema sanitario, sociale ed economico del territorio di riferimento. Ciò sia per la storia legata allo stabilimento termale oggi gestito dalla STM srl, le cui origini risalgono agli anni '20 del secolo scorso, sia per la connotazione di tali attività come essenziali per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, il cui tessuto sociale e la cui economia si basano in maniera fondamentale sulla gestione delle terme e sull'indotto che ne deriva.

Quindi, nella presente fattispecie, la scelta di cedere la partecipazione societaria in questione, operata dall'Amministrazione Comunale con le deliberazioni consiliari sopra citate (e che in questa sede si ribadiscono), si risolve in una scelta non necessitata dal TUSP (posto che non siamo di fronte ad una partecipazione "vietata"), bensì discrezionale dell'Ente, operata nella attuale convinzione che con la privatizzazione i servizi offerti dalla società potessero essere ulteriormente implementati e migliorati, con ulteriori investimenti che il socio pubblico non potrebbe effettuare, essendogli peraltro preclusa – a titolo esemplificativo – la possibilità di ricapitalizzare la società medesima. La assoluta discrezionalità dell'Ente è, peraltro, confermata dal fatto che, in ipotesi ad esempio di mutati scenari economico-finanziari della società, nulla impedirebbe che la scelta di procedere alla cessione della partecipazione, ove ancora non effettuata, possa essere rivista prevedendo una cessione parziale della partecipazione o addirittura il suo mantenimento.

Ciò posto, ribadendo che purtroppo, come in precedenza esposto, eventi del tutto imprevedibili e straordinari hanno finora oggettivamente precluso la possibilità di espletare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione della partecipazione in STM srl, allo stato si ribadisce la volontà dell'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, di procedere comunque alla dismissione non appena verificate le condizioni in precedenza indicate.

Si precisa, pertanto, che l'Ente subordina la cessione della totalità delle quote alla conclusione del procedimento di delocalizzazione della Società come sopra specificato.

| RISULTATO D'ESERCIZIO | |
|--|--------------|
| 2019 | - 87.936,00 |
| 2018 | 509.263,00 |
| 2017 | - 419.536,00 |
| 2016 | 12.510,00 |
| 2015 | 28.349,00 |
| 2014 | - 320.976,00 |
| 2013 | - 84.186,00 |
| Numero medio dipendenti | 10,00 |
| Numero amministratori | 3 |
| Numero componenti organo di controllo | 1 |

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 36

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-01-2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 12-01-2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

Per copia conforme all'originale.

Lì, 12-01-2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr. ANNA MARINOZZI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.